EPISTEME

RIVISTA DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI MILANO

"RESPONSABILITÀ E SICUREZZA A SCUOLA: UNA GUIDA PRATICA PER I DOCENTI TRA OBBLIGHI DI VIGILANZA, PRIVACY E GESTIONE DEGLI IMPREVISTI"

SETTEMBRE 2025 • NUMERO 2

INDICE

03

RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE: NON UN PESO, MA UN'OPPORTUNITÀ DI PREVENZIONE

04

VIGILANZA, RESPONSABILITÀ E PREVENZIONE

05

LA SICUREZZA IN CLASSE: UN DOVERE TRA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

07

AGIRE CON CONSAPEVOLEZZA: COME TRASFORMARE LE NORME IN BUONE PRATICHE

08

GESTIRE UN INFORTUNIO A SCUOLA: IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

09

PRIVACY E SCUOLA: COSA DEVONO SAPERE I DOCENTI SUL GDPR

RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE: NON UN PESO, MA UN'OPPORTUNITÀ DI PREVENZIONE

Ogni inizio di anno scolastico rappresenta un momento carico di sfide, responsabilità e nuove opportunità di crescita, tanto per gli studenti quanto per i docenti. Tra i pilastri fondamentali del lavoro dell'insegnante si annoverano la gestione della classe, l'adozione di metodologie didattiche innovative e la costruzione di un dialogo costruttivo con le famiglie. Tuttavia, vi è un aspetto spesso sottovalutato, ma altrettanto essenziale: la responsabilità giuridica del docente.

Lungi dall'essere motivo di timore, la conoscenza di questo ambito rappresenta uno strumento prezioso per affrontare la professione con maggiore consapevolezza, sicurezza e professionalità. In questo numero esploreremo il significato e le implicazioni della responsabilità giuridica dell'insegnante, evidenziando come una corretta informazione possa tradursi in una pratica educativa più solida e serena.

VIGILANZA, RESPONSABILITÀ E PREVENZIONE

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SCOLASTICA SI FONDA PRINCIPALMENTE SU DUE ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

- Art. 2043 c.c. (Responsabilità da fatto illecito): "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno." Questo articolo stabilisce il principio generale della responsabilità civile.

- Art. 2048 c.c. (Responsabilità dei precettori e maestri d'arte): "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza." Questo articolo, in combinato disposto con l'art. 2043, sancisce la "culpa in vigilando", cioè la responsabilità del docente per i danni causati dagli alunni a terzi (o a sé stessi) a causa di una vigilanza insufficiente.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25175 del 22 dicembre 2008, ha chiarito che il docente deve dimostrare di aver esercitato una vigilanza adeguata e conforme alle circostanze. Ciò significa che la vigilanza deve essere tanto più attenta quanto più gli studenti sono giovani o si trovano in situazioni che presentano un maggiore grado di pericolo (ad es. in laboratorio, in palestra o durante una gita scolastica).

LA SICUREZZA IN CLASSE: UN DOVERE TRA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

La vita quotidiana di un insegnante è piena di impegni e responsabilità. Tra le più delicate c'è sicuramente quella di garantire la sicurezza degli studenti. Che si tratti di una semplice caduta in classe, di un infortunio durante l'educazione fisica o di un incidente durante una gita scolastica, il docente può essere chiamato a rispondere sia civilmente che penalmente.
Per questo motivo, conoscere il quadro normativo è fondamentale: aiuta ad agire con tempestività e ad evitare conseguenze legali.

LA "CULPA IN VIGILANDO": COS'È E COSA COMPORTA

La base della responsabilità civile dell'insegnante si trova nell'articolo 2048 del Codice Civile. Questo stabilisce che:
"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno causato dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".
In parole semplici, significa che se uno studente provoca un danno a sé stesso o ad altri mentre è sotto la supervisione di un docente, quest'ultimo può essere ritenuto responsabile.
Questo principio si lega anche all'articolo 2043 c.c., che regola la responsabilità civile in generale (nota come responsabilità aquiliana).

COME FUNZIONA NELLA PRATICA?

La Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità dell'insegnante è presunta. Ciò vuol dire che non serve dimostrare la colpa: si parte dal presupposto che l'insegnante sia responsabile, a meno che non provi di aver vigilato in modo adeguato.
Questo non significa che l'insegnante debba controllare ogni singolo movimento degli studenti, ma la vigilanza deve essere proporzionata all'età degli alunni e alla situazione concreta.

ESEMPI CONCRETI: QUANDO LA VIGILANZA DEVE AUMENTARE

- In palestra: La vigilanza deve essere ancora più attenta. Se uno studente si fa male a causa di attrezzi inadeguati o perché l'insegnante non ha spiegato correttamente un esercizio, la responsabilità può ricadere sul docente.
- Durante le gite scolastiche: Il livello di attenzione richiesto è ancora più alto. Secondo la sentenza n. 21677 del 16/10/2007 della Corte di Cassazione, la scuola (e quindi i docenti accompagnatori) è responsabile anche degli incidenti che avvengono nel tragitto casa-scuola, se non è previsto un servizio di trasporto sicuro.

Durante le uscite didattiche, il docente deve garantire la sicurezza degli studenti anche in contesti esterni, dove l'ambiente non è sotto il pieno controllo della scuola.

QUANDO LA RESPONSABILITÀ DIVENTA PENALE?

- La responsabilità penale, a differenza di quella civile (che mira al risarcimento del danno), scatta quando la condotta del docente integra un reato. I reati più comuni in ambito scolastico sono:
- Lesioni personali (Art. 582 c.p.) o Omicidio colposo (Art. 589 c.p.): Se l'infortunio è così grave da integrare uno di questi reati, il docente potrebbe essere chiamato a risponderne se il fatto è riconducibile a una sua negligenza, imprudenza o imperizia. Ad esempio, non aver prestato il primo soccorso in una situazione di emergenza.
- Abuso dei mezzi di correzione (Art. 571 c.p.): Questo reato si configura quando un docente utilizza metodi non appropriati per correggere o educare lo studente, causando una lesione fisica o psicologica.
- Omissione di soccorso (Art. 593 c.p.): Se un docente, pur avendo l'obbligo giuridico di intervenire (obbligo di garanzia), non presta assistenza a un alunno in pericolo, può essere punito per questo reato.
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 11985 del 12/03/2012 ha sottolineato che l'insegnante è un "garante" dell'incolumità degli alunni, in virtù del rapporto fiduciario e dell'affidamento che il genitore ripone in lui.

AGIRE CON CONSAPEVOLEZZA: COME TRASFORMARE LE NORME IN BUONE PRATICHE

PER LAVORARE CON SERENITÀ E RESPONSABILITÀ, IL DOCENTE DEVE TRADURRE LA CONOSCENZA DELLE NORME IN COMPORTAMENTI CONCRETI E QUOTIDIANI. ECCO ALCUNE AZIONI FONDAMENTALI

- Verificare le condizioni degli ambienti
- Prima di iniziare qualsiasi attività, è essenziale controllare che gli spazi (come la palestra, il laboratorio o l'aula) e le attrezzature siano sicuri, funzionanti e conformi alle normative vigenti.
- Preparare le attività con attenzione
- Ogni esercizio, esperimento o attività pratica deve essere spiegato in modo chiaro e dettagliato. Istruzioni ben comunicate aiutano a prevenire comportamenti rischiosi o errori dovuti all'incomprensione.
- Conoscere e rispettare i protocolli scolastici
- Ogni istituto scolastico è dotato di procedure per la gestione degli infortuni e delle emergenze. Il docente deve conoscerle bene, seguirle con precisione e, se necessario, saperle applicare prontamente.
- Avere competenze di primo soccorso
- Conoscere le basi del primo soccorso può fare una grande differenza. Intervenire in modo tempestivo e corretto in caso di incidente può evitare conseguenze gravi e proteggere la salute degli studenti.

GESTIRE UN INFORTUNIO A SCUOLA: IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

Quando uno studente si fa male a scuola – che si tratti di una semplice sbucciatura o di un infortunio più serio – il docente ha il dovere di intervenire subito, in modo efficace e conforme alle regole.

Ogni infortunio scolastico, anche lieve, richiede una gestione attenta.

Cosa fare subito

1. Valutare la gravità
   - Grave (trauma, perdita di coscienza, emorragia): chiama il 118.
   - Lieve: presta primo soccorso se possibile.
2. Avvisare il dirigente scolastico
   - Il dirigente informerà la famiglia dello studente.
3. Compilare una relazione scritta
   - Inserisci: data, ora, luogo, dinamica, testimoni, lesioni, azioni svolte.
   - Firma e protocolla: è un documento ufficiale.
4. Assistere lo studente
   - Fino all'arrivo dei genitori o dei soccorsi.
   - La scuola attiva l'assicurazione scolastica.

Cosa si rischia se non si agisce

- Responsabilità civile: se manca la vigilanza o il soccorso, il docente può dover risarcire i danni (Art. 2048 c.c.).
- Responsabilità penale:
  - Omissione di soccorso (Art. 593 c.p.)
  - Lesioni colpose (Art. 590 c.p.), se l'incidente è dovuto a negligenza (es. attrezzi non sicuri o esercizi mal spiegati).

Ricorda

Conoscere le procedure ti protegge.

Un docente informato agisce con prontezza e responsabilità, garantendo la sicurezza degli studenti e la propria tutela professionale.

PRIVACY E SCUOLA: COSA DEVONO SAPERE I DOCENTI SUL GDPR

Con l'avvento del digitale, le scuole gestiscono ogni giorno moltissimi dati personali: nomi, indirizzi, voti, dati sanitari, foto e video.

Il GDPR (Regolamento UE 2016/679) ha cambiato profondamente il modo in cui questi dati vanno trattati, rendendo la privacy una responsabilità concreta per ogni docente.

I principi fondamentali del trattamento dati

- Liceità, correttezza e trasparenza: la scuola deve informare chiaramente famiglie e studenti su quali dati raccoglie, perché, come li usa e per quanto tempo li conserva.
- Finalità e minimizzazione: si possono raccogliere solo i dati necessari, e solo per motivi legittimi (es. iscrizioni, comunicazioni, attività didattiche).

Esempio pratico: Non è consentito comunicare voti o informazioni personali in chat di gruppo (es. WhatsApp).

Foto, video e social network: quando servono attenzioni speciali

- Serve il consenso scritto dei genitori (o dello studente se maggiorenne) per pubblicare foto o video su sito web, social o materiali scolastici.
- Il consenso deve essere:
  - Esplicito e specifico (es. "per pubblicazione sul sito web")
  - Revocabile in qualsiasi momento

◆ Eccezioni: In caso di eventi pubblici (feste, premiazioni) è possibile pubblicare foto di gruppo, ma senza mettere in evidenza singoli alunni. Se un genitore chiede la rimozione di una foto, la scuola deve farlo.

Attenzione ai social: Una volta online, foto e video possono circolare senza controllo. Meglio evitare pubblicazioni non strettamente necessarie.

RESPONSABILITÀ E RISCHI PER IL DOCENTE

Il docente è un soggetto autorizzato al trattamento dei dati, sotto la responsabilità del Dirigente scolastico (Titolare del trattamento).

Un uso scorretto dei dati può avere conseguenze gravi:

- Sanzioni disciplinari (da parte della scuola)
- Richieste di risarcimento (da parte delle famiglie)
- Sanzioni legali e amministrative (anche se la multa colpisce il Ministero, le conseguenze ricadono su chi ha sbagliato)

BUONE PRATICHE PER I DOCENTI

- Non condividere dati personali o foto tramite canali non ufficiali (es. chat private).
- Non pubblicare immagini di studenti senza consenso scritto.
- In caso di dubbio, chiedere sempre al RPD (Responsabile della protezione dei dati) della scuola.

CONCLUSIONE

La privacy non è un ostacolo alla didattica, ma un principio di rispetto e tutela.

Un docente consapevole agisce con attenzione, costruendo un ambiente scolastico basato sulla fiducia e sulla responsabilità.

Fonti

Responsabilità docente
Salvis Juribus
Sinergie di Scuola
Euroedizioni
Gilda Venezia
Altalex

Privacy e GDPR a scuola
Agenda Digitale
Euroedizioni
Normativa GDPR

Via Paganini 3 20131 Milano
comunicazionigildami@gmail.com
351 536 0517 - 351 760 5521

Rivista periodica della Gilda degli Insegnanti Milano ©